



# **Ordinanza concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante, OTTP)**

**Modifica del 23 settembre 2016**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 6 marzo 2000<sup>1</sup> sul traffico pesante è modificata come segue:

*Art. 14a cpv. 1*

<sup>1</sup> Per gli autoveicoli pesanti e quelli leggeri delle categorie di norme sulle emissioni EURO II / EURO 2 ed EURO III / EURO 3, comprovatamente equipaggiati a posteriori con un sistema di filtro antiparticolato e che soddisfano inoltre i requisiti di cui all'allegato 1a, la tassa per chilometro percorso e per tonnellata determinante ammonta a 2,79 centesimi.

*Art. 14b*

*Abrogato*

II

L'allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.

<sup>1</sup> RS 641.811

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

23 settembre 2016

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,  
Johann N. Schneider-Ammann  
Il cancelliere della Confederazione,  
Walter Thurnherr

*Allegato 1*  
(art. 14)

## Categorie di tassa

I titoli e i riferimenti completi delle disposizioni legali dell'UE nonché i titoli dei regolamenti UNECE e i loro complementi sono elencati nell'allegato 2 OETV<sup>2</sup>.

I regolamenti UNECE possono essere consultati e ottenuti presso l'ufficio indicato all'articolo 3a capoverso 2 OETV.

### **1 Autoveicoli pesanti (peso totale > 3,5 t)**

#### **1.1 Categoria di tassa 1**

- EURO I / EURO 1, EURO 0 o precedenti
- EURO II / EURO 2
- EURO III / EURO 3

Le prescrizioni determinanti sui gas di scarico sono elencate di seguito:

- Norma A (OEA 2<sup>3</sup> dall'1.10.1993) con i seguenti valori limite: CO ≤ 4,0 / HC ≤ 1,1 / NOx ≤ 7,0 g/kWh particolato ≤ 0,15 / particolato ≤ 0,25 g/kWh per motori ≤ 0,7 l/cil. e > 3000/min
- Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 91/542/CEE, valori limite fissati alla riga B o nella versione della direttiva 96/1/CE
- Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 96/69/CE
- Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 1999/96/CE, valori limite fissati alla riga A o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga A (compresi motori a gas)
- Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissati alla riga A
- Regolamento UNECE n. 49, emendamento 02, valori limite fissati alla riga B
- Regolamento UNECE n. 83, emendamento 04
- Regolamento UNECE n. 49, emendamento 03, valori limite fissati alla riga A o emendamento 04, valori limite fissati alla riga A (compresi motori a gas)
- Regolamento UNECE n. 83, emendamento 05, valori limite fissati alla riga A

La categoria di tassa 1 è valida per i veicoli che non adempiono i criteri delle categorie di tassa 2 e 3.

<sup>2</sup> RS 741.41

<sup>3</sup> Ordinanza del 22 ott. 1986 sui gas di scarico degli autoveicoli pesanti (RU 1986 1866, 1987 223, 1989 496, 1993 240, 1994 167, 1995 4425)

## 1.2 Categoria di tassa 2

- EURO IV / EURO 4
- EURO V / EURO 5

Le prescrizioni determinanti sui gas di scarico sono elencate di seguito:

- Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 1999/96/CE, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga B1 (compresi motori a gas) e seguenti
- Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissati alla riga B
- Direttiva 2005/55/CE nella versione originale
- Regolamento (CE) n. 715/2007 nella versione del regolamento (CE) n. 692/2008, valori limite fissati nella tabella 1
- Regolamento UNECE n. 49, emendamento 03, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o emendamento 04, valori limite fissati alla riga B1 (compresi motori a gas) o emendamento 05, valori limite fissati alla riga B1
- Regolamento UNECE n. 83, emendamento 05, valori limite fissati alla riga B
- Regolamento UNECE n. 83, emendamento 06

## 1.3 Categoria di tassa 3

- EURO VI / EURO 6 o successivi

Le prescrizioni determinanti sui gas di scarico sono elencate di seguito:

- Regolamento (CE) n. 595/2009 nella versione del regolamento (UE) n. 582/2011
- Regolamento (CE) n. 715/2007 nella versione del regolamento (CE) n. 692/2008, valori limite fissati nella tabella 2
- Regolamento UNECE n. 49, emendamento 06
- Regolamento UNECE n. 83, emendamento 07

La categoria di norme sulle emissioni EURO VI / EURO 6 rimane classificata nella categoria di tassa 3 almeno fino al 31 dicembre 2020.

## 2 Autoveicoli leggeri (peso totale $\leq$ 3,5 t)

### 2.1 Categoria di tassa 1

- EURO I / EURO 1, EURO 0 o precedenti
- EURO II / EURO 2
- EURO III / EURO 3

Le prescrizioni determinanti sui gas di scarico sono elencate di seguito:

- Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 96/69/CE

- Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 91/542/CEE, valori limite fissati alla riga B o nella versione della direttiva 96/1/CE
- Regolamento UNECE n. 83, emendamento 04
- Regolamento UNECE n. 49, emendamento 02, valori limite fissati alla riga B
- Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissati alla riga A
- Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 1999/96/CE, valori limite fissati alla riga A o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga A
- Regolamento UNECE n. 83, emendamento 05, valori limite fissati alla riga A
- Regolamento UNECE n. 49, emendamento 03, valori limite fissati alla riga A o emendamento 04, valori limite fissati alla riga A

La categoria di tassa 1 è valida per i veicoli che non adempiono i criteri delle categorie di tassa 2 e 3.

## 2.2 Categoria di tassa 2

- EURO IV / EURO 4
- EURO V / EURO 5

Le prescrizioni determinanti sui gas di scarico sono elencate di seguito:

- Direttiva 70/220/CEE nella versione della direttiva 98/69/CE, valori limite fissati alla riga B
- Direttiva 88/77/CEE nella versione della direttiva 1999/96/CE, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o nella versione della direttiva 2001/27/CE, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti
- Direttiva 2005/55/CE nella versione originale
- Regolamento (CE) n. 715/2007 nella versione del regolamento (CE) n. 692/2008, valori limite fissati nella tabella 1
- Regolamento UNECE n. 83, emendamento 05, valori limite fissati alla riga B
- Regolamento UNECE n. 83, emendamento 06
- Regolamento UNECE n. 49, emendamento 03, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o emendamento 04, valori limite fissati alla riga B1 e seguenti o emendamento 05, valori limite fissati alla riga B1

## 2.3 Categoria di tassa 3

- EURO VI / EURO 6 o successivi

Le prescrizioni determinanti sui gas di scarico sono elencate di seguito:

- Regolamento (CE) n. 715/2007 nella versione del regolamento (CE) n. 692/2008, valori limite fissati nella tabella 2

- 
- Regolamento (CE) n. 595/2009 nella versione del regolamento (UE) n. 582/2011
  - Regolamento UNECE n. 83, emendamento 07
  - Regolamento UNECE n. 49, emendamento 06

La categoria di norme sulle emissioni EURO VI / EURO 6 rimane classificata nella categoria di tassa 3 almeno fino al 31 dicembre 2020.